

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIACENZA E LA DITTA

**.....
PER LA RISERVA DI POSTI/BAMBINO NEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO
.....**

Premesso che

- a seguito dell'emanazione di apposito avviso pubblico, approvato con atto n. 261 del 02/02/2026 la ditta ... ha espresso la propria disponibilità a convenzionare presso il nido d'infanzia ... n. ... posti bambino;
- la Commissione appositamente nominata ha verificato, relativamente alla ditta ... il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso di cui al punto precedente ed ha definito, sulla base dei criteri indicati, in ... il numero di posti oggetto di convenzionamento presso il nido d'infanzia in argomento;
- con Determinazione Dirigenziale n°..... del si è determinato di procedere alla stipula della presente Convenzione per la riserva di posti/bambino presso il nido d'infanzia denominato gestito da ...;
- considerata la necessità di consolidare l'offerta educativa rivolta ai bambini della fascia di età 0-3 anni residenti sul territorio comunale, riducendo così le liste d'attesa per l'ammissione ai nidi d'infanzia direttamente gestiti dal Comune

fra i Signori

1. Squeri dott. Luigi nato a ... il ..., domiciliato per ragioni della carica presso il Comune di Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore promozione della Collettività – Servizi Educativi e di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta (C.F. n° 00229080338)

2. ... nato/a a ... il ..., il/la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ... avente sede in Piacenza, via ..., e di agire in nome e per conto e nell'interesse della stessa che rappresenta (C.F. e P. IVA n. ...); si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità e oggetto della Convenzione

Il Comune di Piacenza concorda con la ditta “.....” avente sede in Piacenza, via ... n. ... (di seguito indicato come “soggetto gestore”), che gestisce il nido d'infanzia denominato ... ubicato in Piacenza, via ... n. ..., la riserva di n° ... posti-bambino (di seguito indicati come “posti convenzionati”) per bambini della fascia di età ... mesi e per il periodo indicato al successivo articolo 2.

Gli adeguamenti della Convenzione riguardanti il numero dei posti riservati e le condizioni organizzative del servizio potranno avvenire attraverso consensuale scambio di comunicazioni mezzo pec, a firma del Dirigente del Settore promozione della Collettività- Servizi Educativi o di suo delegato, per il Comune di Piacenza, e del legale rappresentante per il soggetto gestore; non daranno luogo alla necessità di addivenire a stipulazione di una nuova Convenzione.

La presente Convenzione non può comunque in alcun modo riguardare il 100% della capienza di posti bambino all'interno della struttura convenzionata.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di n. 2 anni educativi a decorrere dal 1 settembre 2026 fino al 31 luglio 2028. Alla scadenza l'Amministrazione comunale valuterà la possibilità di proroga per ulteriori 2 anni educativi.

Art. 3 – Ammissioni

Le domande di ammissione al servizio in argomento dovranno essere presentate agli uffici comunali competenti ai sensi del vigente *"Regolamento per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Piacenza"* e potranno fruire della riserva dei posti di cui alla presente convenzione soltanto i bambini per i quali è stata presentata regolare domanda (articoli 2 - 3 – 4 del Regolamento medesimo).

I nominativi dei bambini ammessi saranno quindi trasmessi al soggetto gestore e gli stessi avranno diritto alla frequenza fino alla conclusione dell'anno educativo in cui compiranno tre anni.

I bambini che, senza giustificato motivo, resteranno a lungo assenti o frequenteranno in modo irregolare possono decadere dalla disponibilità del posto, previ gli opportuni accertamenti da parte dell'Ufficio competente.

In caso di rinuncia l'Ufficio comunale preposto effettuerà le sostituzioni dei posti che nel corso dell'anno educativo si dovessero liberare, avvalendosi della lista d'attesa.

L'Ufficio Nidi, dopo aver eseguito le verifiche di cui sopra, in caso di posti convenzionati non fruiti da parte del Comune, comunicherà la vacanza di copertura per mezzo di posta elettronica certificata al Gestore, il quale potrà destinare i posti vacanti alla propria libera utenza; conseguentemente il Comune non avrà obbligo alcuno a corrispondere quanto stabilito nel successivo articolo 9.

In caso di inserimento di bambini e bambine con disabilità, certificati dai competenti Servizi dell'A.S.L., il Comune di Piacenza potrà concordare con il Gestore forme di intervento mirate, anche di carattere economico. La misura dell'intervento sarà proporzionata all'effettiva frequenza del bambino.

Art. 4 – Funzionamento e organizzazione

Il Dirigente del Settore promozione della Collettività - Servizi Educativi potrà concordare annualmente con il Gestore, secondo le liste di attesa previste dalle graduatorie comunali, la ridefinizione dei posti da porre a Convenzione.

Ai bambini ammessi in base alla graduatoria, il soggetto gestore dovrà garantire il servizio secondo il medesimo calendario annuale di apertura dei nidi d'infanzia comunali e per l'orario giornaliero dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

Il servizio dovrà essere fornito secondo le modalità organizzative (sommministrazione di pranzo e merenda, fornitura del materiale di consumo igienico-sanitario e del materiale occorrente per le attività didattiche ecc.) previste nei nidi comunali.

Eventuali servizi accessori, rispetto a quanto sopra indicato (quali, ad esempio, il prolungamento dell'orario di apertura) non rientrano nelle condizioni previste dal presente atto e non costituiscono onere alcuno per il Comune; gli stessi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e il Gestore.

Relativamente al mese di luglio, qualora il numero di iscrizioni ad un servizio sia così esiguo da non motivare l'apertura della struttura, alle famiglie verrà offerto l'inserimento in altro servizio. In analogia a quanto avviene nei nidi comunali, verranno corrisposte dall'Ente le quote dei bambini i cui genitori, o l'unico genitore in caso di famiglia monogenitoriale, risultino entrambi occupati. Tale corresponsione sarà quantificata sulla base dei giorni di effettiva iscrizione dei bambini stessi.

Art. 5 – Tariffe a carico delle famiglie

Agli utenti del servizio viene applicata, dall'Amministrazione comunale, una tariffa mensile secondo le fasce di contribuzione previste per i nidi d'infanzia comunali. Tale tariffa sarà corrisposta mensilmente al Comune di Piacenza secondo la regolamentazione vigente.

Verranno inoltre applicate le agevolazioni previste dalla disciplina tariffaria utilizzata per i nidi comunali.

Art. 6 - Partecipazione dei genitori

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, il soggetto gestore si impegna a prevedere la massima trasparenza nella gestione del servizio e la necessaria partecipazione dei genitori alla vita del servizio, come previsto anche dalla L.R. n. 19/2016. Gli stessi genitori verranno opportunamente coinvolti e consultati nel caso di scelte ed iniziative dell'Amministrazione comunale relative alle politiche dei servizi per la prima infanzia.

Art. 7 – Obblighi a carico del Gestore

Il Gestore, in merito alla gestione/organizzazione del nido d'infanzia, si impegna:

- al rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi ed educativi previsti dalla L.R. n. 19/2016, dalla relativa Direttiva Regionale n. 1564/2017 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 704/2019;
- a garantire agli incaricati dei Servizi Educativi l'accesso ai servizi e alla relativa documentazione, al fine di verificare la corretta applicazione degli impegni assunti con la presente Convenzione e della normativa di settore;
- a garantire, nell'espletamento del servizio, la conformità a quanto previsto dai documenti relativi alla sorveglianza sanitaria nelle comunità infantili e scolastiche e dai criteri igienico – sanitari elaborati dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Usl della Romagna.

Il Gestore si impegna inoltre a stipulare:

- apposita polizza assicurativa RCT per i danni eventualmente cagionati ai bambini ed ai terzi in genere (genitori, accompagnatori etc.) imputabili alla responsabilità civile del Gestore e dei propri dipendenti con un massimale per sinistro / anno non inferiore ad € 5.000.000,00;
- apposita polizza infortuni a tutela dei bambini, eventualmente occorsi in occasione di attività sia all'esterno che all'interno della struttura, che abbia i seguenti massimali assicurati: € 55.000,00 per morte; € 100.000,00 per I.P.; € 2.500,00 per rimborso spese mediche; € 20,00 per diaria da ricovero; € 300,00 per rottura lenti, occhiali ed altri ausili.

Il Gestore sarà inoltre tenuto a trasmettere ai competenti uffici dei Servizi educativi:

- Ad ogni inizio di anno educativo: 1) l'elenco nominativo del personale educativo ed ausiliario con le specifiche mansioni a cui è adibito, gli orari e i turni di servizio e i requisiti professionali di cui è in possesso; 2) l'indicazione nominativa del coordinatore pedagogico, dotato di laurea specifica, con relativo impegno orario. Tale elenco deve essere integrato da almeno un nominativo, sia relativo al personale educatore che al personale ausiliario, in possesso dei requisiti professionali di legge, a cui il Gestore si impegna a far ricorso per garantire le necessarie sostituzioni del personale assente. Dovrà inoltre essere descritta la modalità di effettuazione della sanificazione - igienizzazione giornaliera e periodica degli

ambienti del nido e di forniture dei pasti; 3) copia polizza assicurativa di cui al presente articolo, con ricevuta del pagamento annuale del premio relativo al contratto di assicurazione.

- Entro il 31 dicembre di ogni anno: il progetto educativo dell'anno in corso che descriva: 1) le attività per / con le famiglie; 2) il piano formativo del personale che specifichi tipologia e durata della formazione prevista nell'anno per ogni educatore; 3) periodicità degli incontri di équipe alla presenza del coordinatore pedagogico.
- Entro il 31 agosto di ogni anno: 1) una relazione valutativa sull'anno educativo appena concluso redatta secondo le indicazioni annualmente fornite dal servizio comunale preposto; 2) le modalità operative previste per il periodo di ambientamento, anche relative agli incontri con le famiglie;
- Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento: l'elenco delle presenze dei bambini che fruiscono dei posti convenzionati, di quelli che usufruiscono dei posti privati ed il numero dei pasti consumati.

Qualsivoglia cambiamento relativo alle voci di cui ai punti precedenti dovrà essere tempestivamente comunicato anche in corso d'anno a mezzo di posta elettronica certificata.

Il Gestore si impegna infine ad applicare ai propri utenti privati che fruiscono del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno, tariffe non inferiori alla tariffa massima applicata dal Comune.

Il Gestore sottoscrivendo la presente Convenzione:

- attesta che, il personale educativo ed ausiliario impiegato nella gestione del servizio è esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione;
- attesta l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento anche alle disposizioni legate al D.Lgs. n. 39/2014 relative all'attuazione della direttiva 2011/93/UE tese a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Art. 8 – Sezione lattanti

Il Gestore è tenuto, in applicazione della normativa regionale vigente, a rispettare i rapporti numerici personale / bambini previsti per le diverse tipologie di utenza (lattanti, piccoli e grandi) e relativi alla propria tipologia di servizio.

In caso di sezione lattanti il Gestore è tenuto inoltre ad utilizzare una propria cucina interna, nonché a dotarsi di apposita autorizzazione sanitaria per la preparazione dei pasti e ad esporre al pubblico le relative tabelle dietetiche approvate dalla Az. U.S.L.

Art. 9 – Corrispettivo a carico del Comune di Piacenza

Il Comune di Piacenza riconosce un corrispettivo per ogni posto bambino riservato all'interno del nido convenzionato secondo i criteri contenuti nella presente Convenzione; il numero delle quote mensili fatturate non potrà superare il numero dei posti convenzionati.

Il Comune di Piacenza eroga al Gestore, a decorrere dall'anno educativo 2026/2028 e per singolo posto/bimbo, una quota mensile di € 907,74 oltre a € 6,53 per ogni pasto consumato.

In considerazione dei diversi vincoli di legge che disciplinano l'accudimento dei bambini nella fascia di età 3-12 mesi, si riconosce, a fronte della frequenza degli stessi presso la struttura, un compenso mensile pro capite pari a € 1.202,57 corrisposto a prescindere dalle presenze/pasti effettivamente rilevati.

I corrispettivi indicati sono da considerarsi comprensivi di IVA, se dovuta.

In caso di inserimento di bambini/e con disabilità, certificati dai competenti servizi dell'ASL di cui

al precedente articolo 3, il Comune riconoscerà al Gestore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, gli ulteriori costi derivanti dall'assistenza al minore. La quantificazione di detti costi sarà determinata sulla base del costo orario del personale necessario nonché del tempo frequenza del minore.

All'avvio dell'anno educativo il Comune si impegna a corrispondere al Gestore, a partire dal mese di inserimento, la quota corrispondente ai bambini assegnati alla struttura in forza della graduatoria redatta ai sensi del vigente Regolamento comunale.

Verranno corrisposte mensilità intere per inserimenti entro il giorno 15 del mese; dopo tale data la quota sarà dimezzata.

Ad inserimento avvenuto, il pagamento della quota mensile verrà mantenuto anche in caso di ritiro del bambino fino ad un nuovo inserimento, e, qualora non vi siano subentri, sino e non oltre al termine del mese in corso alla data della comunicazione del ritiro.

Per ogni giorno di chiusura del servizio per sciopero o altre cause di forza maggiore, il corrispettivo mensile per posto bimbo dovuto dal Comune verrà decurtato di 1/21.

Il Comune di Piacenza provvederà a rivedere annualmente il compenso garantito alla ditta per ogni bambino iscritto al nido in ragione della percentuale di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.

Art. 10 – Fatturazione elettronica e obblighi del Gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Gestore viene liquidato mensilmente con atto del Dirigente del Settore promozione della Collettività entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune di Piacenza della fattura emessa dal Gestore privato, e previo accertamento della regolarità della stessa, del buon funzionamento del servizio da parte del Responsabile individuato dal Dirigente stesso.

Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto n. 55/2013 (fatturazione elettronica). Le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti riferimenti:

- indicazione della determinazione dirigenziale dell'Ente che ha dato luogo alla Convenzione;
- indicazione del codice Univoco Ufficio UFKZ8F;
- indicazione del codice identificativo di gara (CIG)
- capitolo di spesa
- impegno di spesa che verrà comunicato al Gestore all'inizio di ogni anno finanziario. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, e arriveranno al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva del soggetto Gestore privato tramite il Durcon line;
- all'acquisizione, entro il quinto giorno del mese successivo, di copia del registro mensile delle presenze e dei pasti consumati;

Il Gestore privato _____, con sede in _____, per il tramite del legale rappresentante, assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto

dall'art.3 comma 8, della L.R. 136/2010. Conseguentemente i pagamenti a favore del Gestore privato saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti dedicati, di seguito riportati:

Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti _____

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'ANAC alla presente Convenzione è il seguente: _____

Il Gestore privato è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti, per mezzo di pec, qualsiasi modifica dei dati sopra riportati.

Art. 11 - Qualificazione del sistema educativo territoriale

Il Gestore si impegna a garantire al proprio personale adeguati percorsi formativi nella misura prevista dalla normativa sull'accreditamento da relazionare alla conclusione di ciascun anno educativo, comprensivi della partecipazione alle attività di formazione promosse dal Comune e/o dal Coordinamento Pedagogico Territoriale di Piacenza, autonomamente o congiuntamente ad altri Enti.

Il coordinatore pedagogico è tenuto a partecipare agli incontri fissati dal Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale di cui all'art. 33 della L.R. 19/2016, nonché dal Coordinamento Pedagogico Distrettuale. Il coordinatore pedagogico è altresì tenuto a partecipare a momenti di scambio e confronto con il coordinamento pedagogico dei Servizi per l'Infanzia del Comune di Piacenza, per la condivisione dei contenuti educativi e per l'impostazione e la verifica periodica dell'attività del servizio.

L'Amministrazione comunale si propone di garantire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, progetti di qualificazione ed opportunità formative e/o educative rivolte a bambini, genitori e personale, condividendo con i gestori dei nidi in convenzione le tematiche, i contenuti e la programmazione degli interventi stessi. Tali iniziative potranno essere autonomamente promosse dallo stesso soggetto Gestore, purché le stesse vengano concordate con il coordinamento pedagogico dei Servizi per l'Infanzia e ne sia data comunque conoscenza ai competenti uffici comunali.

Art. 12 – Controlli

Il Comune si impegna ad esercitare la funzione di controllo sul buon funzionamento del servizio, oltre alla verifica, in qualità di titolare del potere di cui all'art. 20 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2016 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 704/2019, del permanere in capo al Gestore privato dei requisiti strutturali, organizzativi ed educativi sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Ordinariamente, il dirigente e i funzionari dei Servizi Educativi, o personale da questi delegato, nonché il coordinatore pedagogico designato, possono svolgere nella struttura ogni sopralluogo utile alla verifica sul corretto svolgimento del servizio convenzionato, oltre che sulla rispondenza dell'attività alle linee del progetto pedagogico ed educativo. Tale potere di verifica può venire esercitato anche su segnalazione di terzi, e può essere richiesta alla ditta ogni idonea documentazione o chiarimento finalizzato ad attestare il rispetto di obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti o dalla presente convenzione.

Presso la struttura deve essere disponibile la documentazione utile all'espletamento di tali controlli.

Sarà cura dell'Amministrazione redigere apposito verbale del sopralluogo effettuato, così

come previsto dall'articolo 7 All. b) della Direttiva Regionale n. 1564/2017.

Art. 13 – Responsabilità

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio del nido privato o per cause ad esso connesse, derivi al Comune, agli utenti, a terzi, o a cose è posta a totale carico del soggetto gestore.

Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Ente gestore, sia ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 14 – Continuità del servizio

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore.

1. **Cause esterne.** In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause di forza maggiore, indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza, d'intesa con i committenti, ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare immediatamente i committenti sulle motivazioni e sulle cause della interruzione o sospensione. In ordine a tali fattispecie non si prevedono né obblighi di preavviso, né autorizzazioni, né forme di responsabilità per il Gestore, ma lo stesso si impegna a verificare la fattibilità del ripristino delle condizioni di funzionamento del servizio entro 3 ore dal momento dell'interruzione, ed a garantire comunque un'accoglienza che tuteli le persone in relazione alle specifiche condizioni. Il Gestore inoltre si impegna ad una adeguata informazione all'utenza che consenta un'effettiva fruizione delle prestazioni garantite. In caso di mancato ripristino o di incapacità del Gestore di garantire i livelli minimi di servizi secondo le modalità e nei tempi concordati con i committenti, è espressamente riconosciuta a questi ultimi la possibilità di risolvere il contratto e adottare provvedimenti d'urgenza che consentano di garantire la continuità del servizio, anche se ai livelli minimi definiti.

2. **Interruzioni concordate su proposta del Gestore.** L'interruzione dell'erogazione su istanza del Gestore è subordinata al preventivo assenso da parte del committente (autorizzazione preventiva) relativamente anche alla modalità e tempistica dell'interruzione stessa. E' obbligo del Gestore concordare con il committente le attività complementari e sostitutive necessarie a supplire alla sospensione del servizio stesso. Rientrano in questa fattispecie le cause d'interruzione dell'erogazione del servizio riconducibili, in maniera più o meno diretta, alla responsabilità del Gestore. A titolo esemplificativo, l'interruzione concordata è ammessa nelle seguenti ipotesi:

- Esecuzione di lavori di manutenzione;
- Disinfestazioni/ Derattizzazioni.

E' fatto obbligo al Gestore di provvedere a dare tempestiva comunicazione al committente ed all'utenza in merito alla necessità di sospendere temporaneamente il servizio, nonché in merito alle attività complementari e/o sostitutive che verranno eventualmente attivate (con modalità e tempi definiti nella stessa comunicazione) al fine di ridurre al minimo il disagio per gli utenti del servizio.

3. **Interruzioni decise dal committente.** In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dal committente, per esigenze di pubblico interesse, il committente stesso s'impegna a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza e la definizione delle attività complementari e/o sostitutive.

4. **Scioperi.** Poiché le funzioni previste dalla presente Convenzione investono, ai sensi

della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, il Gestore convenzionato garantisce la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia. Il Gestore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nonché al Comune di Piacenza, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e ss.mm.ii. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla presente convenzione o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata. Le parti si impegnano a porre in essere le necessarie attività di specifica responsabilità al fine di assicurare la garanzia della continuità dell'assistenza in favore degli utenti durante il periodo di efficacia del presente convenzione.

Art. 15 – Inadempimenti e penali

Qualora vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti nella presente Convenzione, l'Amministrazione comunale, a mezzo del Dirigente del Settore promozione della Collettività, procede alla contestazione dell'addebito al Gestore, il quale dovrà inviare le proprie controdeduzioni per iscritto all'Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle condizioni convenzionali e a quanto eventualmente richiesto nella contestazione, entro il termine indicato dal Comune.

Il Comune di Piacenza avrà inoltre, in caso di reiterate violazioni, la facoltà di operare una riduzione dei posti in convenzione.

In caso di accertato mancato rispetto degli standard imposti dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 16/10/2017 l'Amministrazione addebiterà alla ditta una sanzione di Euro 2.000,00 per ogni infrazione, che verrà dedotta dal pagamento della fattura relativa al periodo.

E' espressamente concordato tra le parti che, salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, saranno applicate dal Comune di Piacenza le seguenti sanzioni, anche esse da dedurre dal pagamento della fattura relativa al periodo considerato:

- a) il doppio del corrispettivo giornaliero dovuto pro capite per ogni giorno di sospensione del servizio senza preavviso;
- b) € 250,00 al giorno e per operatore in caso di assenza e/o mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- c) da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 5.000,00, in ragione dell'entità, per ciascuna infrazione commessa da personale della ditta con dolo o colpa grave da cui possano derivare danni agli utenti del servizio o a terzi;
- d) in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari del servizio previsti, la quota mensile erogata per posto bambino verrà diminuita in misura percentuale alla riduzione dell'orario di servizio in argomento;
- e) € 100,00 in caso di mancata trasmissione, nei tempi imposti dal precedente art. 7, della documentazione ivi richiamata;
- f) € 200,00 nell'ipotesi di non osservanza degli obblighi di legge previsti in materia di formazione del personale e del coordinatore pedagogico o di mancata partecipazione degli stessi soggetti alle attività educative proposte dall'Amministrazione;
- g) € 200,00 qualora non venga consentito ai rappresentanti del Comune delegati al controllo di vigilare con tempestività sul corretto funzionamento del servizio;
- h) € 200,00 per mancata o ritardata risposta (oltre 8 gg.) all'Amministrazione committente in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, anche segnalate da parte di singoli utenti. La penale si intende applicata per ciascun episodio contestato e saranno applicate sino al completo ripristino del regolare funzionamento del servizio.

Art. 16 – Risoluzione della Convenzione

Il verificarsi di situazioni che pregiudichino la sicurezza e la salute dei minori attribuisce al Comune la facoltà di risolvere la Convenzione senza obbligo di preavviso alcuno e senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

In caso di inosservanze gravi da parte del Gestore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nella presente Convenzione, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere a mezzo pec, assegnando un termine essenziale di almeno quindici giorni consecutivi. (Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano). Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida e, alla scadenza del termine, il rapporto si intende sciolto. Al Gestore verranno comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione, ma non avrà diritto a ricevere alcun altro indennizzo.

Il Comune di Piacenza, Settore promozione della Collettività - Servizi Educativi, si riserva facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione, informando le eventuali famiglie iscritte, provenienti dalle graduatorie comunali, in caso di:

- perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento, o loro mancato ripristino nei termini fissati dal Comune;
- inadempienze ed inosservanze reiterate e sistematiche delle casistiche riportate nel precedente articolo;
- qualora venga accertato che il funzionamento e la gestione-organizzazione del nido non assicurino adeguata funzionalità e qualità delle prestazioni rivolte all'utenza;
- per inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi e regolamenti anche sopravvenuti in corso di durata della convenzione;
- violazioni del contratto di lavoro applicato ai dipendenti accertate dalle autorità competenti;
- interruzione della continuità del servizio non dovuta a cause di forza maggiore o non concordata;
- gravi inosservanze delle disposizioni contenute nella presente Convenzione;
- gravi inosservanze delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia (0-3 anni);
- effettuazione di transazioni finanziarie relative alla presente Convenzione senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010, anche secondo quanto indicato al precedente Art. 7.

Art. 17 – Revisione della convenzione

Qualora, successivamente alla stipula della Convenzione e in corso di validità della stessa, intervengano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Comune formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.

In via esemplificativa e non esaustiva possono essere contemplate:

- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda presso i servizi interessati;
- prescrizioni operative del Comune volte al monitoraggio della qualità dei servizi,

Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, il contratto verrà modificato per espressa volontà unilaterale del Comune.

Le parti si riservano comunque, nel corso di validità della Convenzione, anche su iniziativa del Gestore, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengano non più rispondenti alle condizioni previste dalla Convenzione stessa.

Art. 18 - Ammontare del contratto

Le parti danno atto che il valore complessivo presunto del contratto, per il periodo 01/09/2026 – 31/07/2028 è pari a € ...= ripartito sulle competenti annualità nel seguente modo:

- anno 2026 € ...;
- anno 2027 € ...;
- anno 2028: € ...;

Il Dirigente del Settore promozione della Collettività - Servizi Educativi potrà concordare annualmente con il Gestore la ridefinizione dei posti da porre a convenzione secondo le liste di attesa previste dalle graduatorie.

Art. 19 – Cauzione

La ditta affidataria dovrà prestare, prima dell'inizio dell'anno educativo 2026/2027, una polizza fidejussoria in misura pari al 10% del valore del contratto presunto (così come specificato al precedente articolo 18), a garanzia della buona esecuzione del servizio e delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione del contratto stesso, con facoltà di rivalsa del Comune di Piacenza per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni eventualmente provocati per effetto delle prestazioni rese.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima nella sua integrità, nel termine di 20 giorni, ove, per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 20 – Accreditamento

Il possesso dei requisiti per l'accreditamento, così come indicati ai sensi della direttiva regionale, è condizione indispensabile per i nidi privati alla stipula della presente convenzione con il Comune di Piacenza e per l'eventuale accesso a finanziamenti pubblici.

Il Gestore si impegna a mantenere il proprio servizio entro gli standard e le condizioni previste dalla normativa regionale, pena la risoluzione del contratto, ed ad attuare il percorso di valutazione della qualità del proprio servizio specificamente disposto dalla normativa stessa.

Art. 21 – Controversie

Per ogni controversia che possa insorgere tra le parti viene esclusa la competenza arbitrale e la domanda di risoluzione della stessa verrà proposta al giudice competente. In caso di controversia le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

Art. 22 - Divieto di cessione della convenzione

La presente convenzione non può essere ceduta. Non sono considerate cessioni della convenzione ai fini della presente procedura le modifiche di sola denominazione o ragione sociale. Nel caso di trasformazioni d'impresa, scioglimenti, fusioni e scissioni societarie, il subentro nella convenzione in essere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzare tale subentro, riservandosi la facoltà di risolvere la convenzione originaria.

Art. 23 – Spese contrattuali

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore che espressamente le assume.

Art. 24 – Protezione dei dati personali

In ottemperanza al [GDPR 2016/679](#), si informa che i dati personali forniti dal Gestore secondo quanto richiesto dalla presente Convenzione sono acquisiti dall'Ente per perseguitamento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Titolare del trattamento è il Comune di Piacenza, piazza Cavalli n. 2, 29121 - Piacenza e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Promozione della Collettività - Servizi Educativi.

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata alla presente Convenzione (allegato A1)

Art. 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali relativi all'utenza

Il Gestore sarà designato dal Comune di Piacenza quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n° 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs. 101/2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato, parte integrante della presente convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n° 2016/679, al D.Lgs. 101/2018 e da ogni altra normativa applicabile (allegato A2).

Il Comune ed il Gestore adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26 – Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Quanto sopra convenuto con la presente Convenzione, viene confermato e sottoscritto dalle parti.

Piacenza, lì

Il Dirigente

...

Il/La legale rappresentante della ditta

.....